INCARICHI TECNICI

Procedura art. 25 bis del Regolamento lavori pubblici

- **D**. L'art. 25 *bis* del regolamento lavori pubblici dispone che il responsabile del procedimento seleziona gli operatori economici sulla base del *curriculum* professionale in cui devono essere indicati titolo di studio, specializzazioni possedute, iscrizione ad albi professionali, elenco delle prestazioni professionali, nonché eventuali altre informazioni attinenti alla qualificazione ed all'esperienza professionale. Premesso questo, si chiede di chiarire se, nel caso in cui si debba applicare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con criteri matematici, tra gli elementi di valutazione possano essere previste anche le pregresse esperienze.
- **R.** Preliminarmente si rileva che, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento degli incarichi tecnici, gli elementi scelti dalla stazione appaltante per la valutazione delle offerte possono avere natura sia qualitativa sia quantitativa.

Con l'entrata in vigore dell'art. 17, L.p. 2/2016 e, in particolare, dell'elencazione degli elementi di valutazione di cui al comma 5, è stata definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta che, per lungo tempo, ha caratterizzato la contrattualistica pubblica. Conseguemente, nella valutazione delle offerte possono essere valutati anche profili di carattere soggettivo ("la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto") qualora necessario per accertare il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o per per la valorizzazione delle caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli.

Ora, l'art. 25 bis, Regolamento lavori pubblici, demanda al responsabile del procedimento la selezione degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, sulla base del curriculum professionale, tenendo conto di una pluralità di elementi, quali: il titolo professionale posseduto, l'abilitazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico tecnico oggetto di affidamento, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate, nonché altre eventuali informazioni attinenti alla qualificazione ed alla esperienza professionale.

Ora, è evidente che la valutazione complessiva dei citati elementi, compiuta dal responsabile del procedimento per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, non può ritenersi perfettamente sovrapponibile alla valutazione dell'offerta formulata, qualora sia volontà della stazione appalantate inserire, tra i vari elementi di valutazione, anche la professionalità dell'incaricato del servizio.

Infatti, il criterio di valutazione interente alla "professionalità del personale impiegato" dovrà essere declinato in modo tale da consentire di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, attesa l'indicazione da parte del concorrente di progetti o incarichi tecnici già eseguiti che, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale, meglio rispondono agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante.

Resta inteso che spetta a ciascuna stazione appaltante, sulla base delle considerazioni sopra esposte, stabilire se la valutazione della professionalità possa essere declinata come elemento di valutazione meramente quantitativo, oppure se sia più opportuno la previsione di un elemento di natura qualitativa che consenta agli operatori di esporre analiticamente la propria esperienza professionale in quanto ritenuta adeguata alla tipologia ed all'importo dell'incarico oggetto di affidamento.

Risposta a cura del Servizio Regolazione e innovazione nei contratti pubblici – maggio 2019